

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

3 p

N. 14/41321 RG PM (Noti)

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
-artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Roma

Il Pubblico Ministero Dott. Maria Caterina Sgrò
Visti gli atti del procedimento n. 14/41321 R.G.N.R. nei confronti di:

DI ANGELO ROBERTO nato a OMISSIS , elettivamente domiciliato in
Roma Via Collina n. 24 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Alessandro VANNUCCI

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., 13 L. n. 47/1948 perché, con dichiarazioni riportate dalla giornalista Raffaella DI CLAUDIO nell'articolo dal titolo "VIGILANZA PRIVATA, IL CLSTV REPLICA ALLE ACCUSE DEL SAVIP", pubblicato sul quotidiano IL MERSSAGGERO - edizione di Rieti, offendeva la reputazione di DEL VICARIO VINCENZO affermando che lo stesso precedente responsabile della parte operativa della società era stato "licenziato per infedeltà", omettendo di specificare che si trattava di un licenziamento disciplinare contro il quale Del Vicario aveva presentato ricorso innanzi la giudice del lavoro

In Roma il 20 maggio 2013

➤ Identificata la persona offesa in
DEL VICARIO VINCENZO nato a OMISSIS , domiciliato in Roma Via
Anastasio II n. 276 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Angela Maria PELLEGRINI

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato per il reato sopraindicato. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Roma, 5 gennaio 2017

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Maria Caterina Sgrò)

Stampa: TRIBUNALE DI ROMA, Sec. Giudice Indagini Preliminari, Deposito il...
Firma: Dott. Maria Caterina Sgrò
Data: 20-1-17

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO N ° 35
GIP/GUP Maddalena Cipriani
Tel. 06 38792512- Fax 06 38792294

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Ex art. 148 comma 2 bis c.p.p.

N° 2325/15 R.G. G.I.P.

D'ordine del giudice Maddalena Cipriani, si trasmette, con valore di notifica ex art. 148 comma 2 bis c.p.p. copia conforme all'originale del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio a:

- 1) avv. Alessandro Vannucci
- 2) Di Angelo Roberto elettivamente domiciliato presso studio avv. Alessandro Vannucci
- 3) Del Vicario Vincenzo domiciliato ex lege presso studio avv. Angela Maria Pellegrini

Roma 15.2.2017


Il cancelliere
Giuliana Toscano

proc.to h 1321/14 r. g. n. r. Procura della Repubblica Tribunale Roma
proc.to 2325/15 reg. gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma



Tribunale Ordinario di ROMA
Sezione GIP—GUP

**DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
AVVISO DI FISSAZIONE ex art. 419 C.P.P.**

Il Giudice per l'udienza preliminare, Maddalena Cipriani

esaminata la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. (sostituto procuratore della Repubblica dott. C. SGRÒ) all'Ufficio GIP—GUP nei confronti di:

Di ANGELO ROBERTO nato OMISSIS , elettivamente
domiciliato in Roma Via Collina n. 24 presso lo studio del difensore di fiducia Avv.
Alessandro VANNUCCI

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., 13 L. n. 47/1948 perché, con dichiarazioni riportate dalla giornalista Raffaella DI CLAUDIO nell'articolo dal titolo "VIGILANZA PRIVATA, IL CLSTV REPLICA ALLE ACCUSE DEL SAVIP", pubblicato sul quotidiano IL MESSAGGERO -edizione di Rieti, offendeva la reputazione di DEL VICARIO VINCENZO affermando che lo stesso precedente responsabile della parte operativa della società era stato "licenziato per infedeltà". omettendo di specificare che si trattava di un licenziamento disciplinare contro il quale Del Vicario aveva presentato ricorso innanzi la giudice del lavoro

In Roma il 20 maggio 2013

Identificata la persona offesa in
DEL VICARIO VINCENZO OMISSIS , domiciliato in Roma Via
Anastasio II n. 276 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Angela Maria PELLEGRINI

rilevato come la richiesta di rinvio a giudizio non sia viziata da nullità, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 416 1° comma seconda parte c.p.p.;

F I S S A

l'udienza preliminare in camera di consiglio per il giorno 13.04.2017 ore 9.30 , in Roma, Città Giudiziaria p.le Clodio , Edificio A, piano primo , Aula 5;

avvisa

gli imputati che ove non compaiano all'udienza preliminare si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 BIS, 420 TER, 420 QUATER E 420 QUINQUIES C.P.P.; che possono rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in

Cancelleria, personalmente o a mezzo procuratore speciale , almeno tre giorni prima della data di udienza sopra indicata ;

avvisa

gli imputati, i Difensori, le persone offese che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal P.M. , di estrarre copie dagli stessi, di presentare memorie difensive , di produrre documenti;

avvisa

gli imputati che nel corso dell'udienza preliminare e fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p. **possono formulare richiesta di giudizio abbreviato o , qualora ne ricorrano i presupposti, richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. : "patteggiamento")**; che , qualora sia stato nominato loro un Difensore d'ufficio , hanno facoltà di nominare in qualunque momento sino a due Difensori di fiducia ; che possono presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e ss DPR 115 / 2002 , e che, ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, hanno l'obbligo di retribuire il Difensore nominato d'ufficio ;

invita

gli imputati a dichiarare o scegliere un domicilio per ricevere avvisi e notificazioni di atti , con avvertenza che – eletto o dichiarato il domicilio – avranno poi l'onere nel proprio interesse di dichiararne ogni mutamento; che, in caso di mancanza di tale dichiarazione o scelta , le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato in concreto notificato, e che , ove la predetta dichiarazione o scelta di domicilio si rivelasse insufficiente o inadatta per le notificazioni, le successive notificazioni verranno eseguite mediante consegna al Difensore, anche se d'ufficio;

avvisa

La persona offesa sopra indicata è citata a comparire a mezzo del presente decreto all'udienza preliminare sopra indicata al solo scopo di consentirle di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno , previa necessaria nomina di un Difensore (facoltà in caso di rinvio a giudizio esercitabile ancora al dibattimento). **La persona offesa ha quindi il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza.** In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza , con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire (passibile, se violato senza legittimo impedimento, di accompagnamento coattivo ed altresì della condanna al pagamento di una ammenda da 51 a 516 euro oltre che delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa , ex art. 133 cpp);

avvisa

Le persone offese sopra indicate sono citate a comparire a mezzo del presente decreto all'udienza preliminare sopra indicata al solo scopo di consentire loro di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno , previa necessaria nomina di un Difensore (facoltà in caso di rinvio a giudizio esercitabile ancora al dibattimento). **Le persone offese hanno quindi il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza.** In tale udienza non saranno sentite come testimoni. Potranno essere citate in seguito come testimoni per successiva udienza , con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avranno l'obbligo di comparire (passibile, se violato senza legittimo impedimento, di accompagnamento coattivo ed altresì della condanna al pagamento di una ammenda da 51 a 516 euro oltre che delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa , ex art. 133 cpp);

invita

il P.M. a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio ;

manda

la Cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di cui all'art. 419 c.p.p.

ROMA, 14-2-17

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
(Maddalena Cipriani)

